

ART. 70

SOSTITUIRE L'ARTICOLO COME IL SEGUENTE:

Art. 70

Aiuti dei minimis a favore di piccole e medie imprese in particolare in aree

~~Il comma 1, dell'articolo 70, è sostituito dai seguenti:~~

"1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 e sue successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del comma 341 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal citato articolo 10, comma 1-bis.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili."

1 RELATORI

70.100

Alleg. VI CARV
Alleg.